

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“EQUILIBERI - ONLUS”

### TITOLO I

#### NORME FONDAMENTALI

##### **Art.1 – Costituzione, Denominazione, Sede**

È costituita l'Associazione denominata “EQUILIBERI – O.N.L.U.S.”, Organizzazione Non lucrativa e di Utilità Sociale, in seguito chiamata per brevità “Associazione”, con sede legale a Pinerolo provincia di Torino in via Santa Caterina 8 (CAP 10064).

Per l'eventuale diversa collocazione della sede legale o l'apertura di altre sedi operative sarà sufficiente un motivato atto deliberativo dell'Assemblea degli associati.

L'Associazione è disciplinata dagli artt. 14, 36 e segg. del Codice Civile nonché del presente statuto.

L'Associazione potrà inoltre riconoscere gruppi di volontari od associazioni di appoggio istituzionale e progettuale di riferimento.

##### **Art.2 – Durata**

L'Associazione è costituita con durata illimitata nel tempo.

##### **Art.3 – Principi ispiratori, Scopi, Finalità**

L'Associazione concorre a promuovere e sostenere azioni volte a garantire la dignità di ogni persona in ogni parte del mondo, credendo nei valori di solidarietà ed eguaglianza e considerando la pace quale bene supremo.

L'Associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro.

L'Associazione opera prevalentemente nei campi della cooperazione internazionale, informazione ed educazione allo sviluppo, in favore delle popolazioni dei Paesi in Via di Sviluppo (PVS), perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei seguenti settori:

- assistenza sociale e socio-sanitaria;

- beneficenza;
- istruzione;
- informazione e formazione;
- selezione, formazione, impiego volontari in servizio civile;
- tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- promozione della cultura e dell'arte;
- tutela dei diritti civili;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- sensibilizzazione sul territorio.

L'Associazione opererà, in Italia ed all'estero, prevalentemente a favore di soggetti in situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

In particolar modo l'Associazione intende:

1. promuovere la pace come bene supremo, la solidarietà internazionale e l'intervento in situazioni di emergenza sul territorio nazionale e internazionale;
2. realizzare azioni e progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo e di educazione allo sviluppo, sul territorio nazionale e internazionale, secondo i principi e le modalità previste dalla legge 26 febbraio 1987, n° 49 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dare impulso e concretizzare programmi di cooperazione, emergenza e riabilitazione elaborati da organismi nazionali ed internazionali (ONU, agenzie specializzate, U. E.);
3. promuovere il rispetto dei diritti umani e soprattutto dei bambini, anche gestendo rapporti di sostegno a distanza nel rispetto della Carta dei diritti del fanciullo;
4. promuovere il coinvolgimento e la formazione di giovani dei PVS, per la loro occupazione nei rispettivi paesi d'origine, nei campi di più diretto rapporto con l'auto sviluppo dei medesimi anche con strumenti e programmi di microfinanza;

5. promuovere, attraverso i mezzi di comunicazione sociale di vario tipo, la conoscenza tra i popoli, valorizzando le diverse culture per stimolare un reciproco rapporto di fiducia e fratellanza e contribuendo all'inserimento degli immigrati nel nostro paese ed al supporto degli emigrati italiani all'estero;
6. sviluppare l'attività di solidarietà con i popoli e le organizzazioni in lotta contro ogni forma di razzismo e di oppressione ed a salvaguardia dei principi fondamentali sanciti dalle Carte dei diritti dell'uomo e dalla Carta di Algeri, attraverso l'organizzazione e la promozione di convegni, dibattiti, seminari di studio e approfondimento, corsi di formazione e manifestazioni;
7. collaborare o aderire a qualunque ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché ad organismi, movimenti e associazioni con i quali condivide gli scopi istituzionali, anche per mezzo di iniziative di informazione sullo sviluppo e sottosviluppo, sui problemi della pace e del disarmo;
8. coordinare le proprie attività con altre associazioni, singoli ricercatori, formatori e liberi professionisti anche a livello internazionale, proponendosi ed agendo come associazione senza fini di lucro al servizio di enti, istituzioni e imprese che intendono operare nella cooperazione decentrata;
9. promuovere il conseguimento degli scopi dell'Associazione avanti a qualunque ente pubblico o privato, attraverso qualunque iniziativa intrapresa e gestita direttamente o tramite terzi;
10. curare la creazione, la redazione e l'edizione, diretta o indiretta, di pubblicazioni e sussidi multimediali, libri, testi, dispense, notiziari e indagini volti alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi oggetto della attività svolta.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10 – comma 5 – del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'ente saranno disciplinati da un regolamento che sarà approvato dall'Assemblea dei soci.

L'Associazione, per raggiungere il suo scopo, si avvarrà in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività in essa svolta.

L'Associazione potrà svolgere le predette iniziative direttamente o in collaborazione con altri enti pubblici o privati.

L'attività del socio non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; gli si possono solo rimborsare spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari e promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali marginali, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

## **TITOLO II**

### **SOCI**

#### **Art.4 – Generalità**

Possono essere soci tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti, che ne condividano gli scopi e le finalità di cui all'art.3, TITOLO I del presente Statuto.

Le persone giuridiche sono rappresentate presso l'Associazione dal proprio legale rappresentante ovvero da persona da esso delegata.

Il numero dei soci è illimitato.

I soci hanno il dovere di osservare il presente Statuto, le deliberazioni assunte dall'Assemblea e le direttive impartite dal Consiglio Direttivo.

I soci maggiorenni hanno diritto di voto nell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria e possono essere eletti alle cariche sociali; ogni associato, in sede di Assemblea, può farsi delegare da altro socio; ogni socio può essere portatore di non più di una delega.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

Nessun socio potrà fare dichiarazioni pubbliche in nome e per conto dell'Associazione senza aver ricevuto espressa autorizzazione dal Consiglio Direttivo. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative.

La qualità di socio non dà diritto ad alcun vantaggio economico diretto o indiretto per sé e i propri familiari.

#### **Art.5 – Categorie di soci**

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

1. fondatori: i firmatari dell'Atto costitutivo
2. ordinari: persone fisiche o giuridiche che aderiscono all'Associazione in un tempo successivo

Tale distinzione in categorie sociali non implica differenze in merito ai diritti ed ai doveri verso l'Associazione e tutti i soci entrano a far parte dell'Associazione secondo le modalità di cui al successivo art. 6, TITOLO II del presente Statuto ed hanno diritto di voto.

#### **Art.6 – Criteri di ammissione**

L'ammissione dei soci ordinari decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo che esamina le domande degli aspiranti soci; l'esame dell'istanza e la conseguente deliberazione deve avvenire nel corso della prima seduta successiva alla data di presentazione.

Alla deliberazione assunta in senso positivo fa seguito l'iscrizione nel registro dei soci.

Contro il diniego all'iscrizione tra i soci è ammesso ricorso all'Assemblea che decide sull'argomento nella prima riunione convocata.

Il regolamento disciplina i casi di diniego e le modalità di assunzione della deliberazione di diniego da parte del Consiglio Direttivo, nonché la conseguente comunicazione all'interessato.

Contro la deliberazione di esclusione è ammesso ricorso al Consiglio dei Garanti, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Le decisioni dell'Assemblea e dei Provirori sono definitive e inappellabili.

I soci che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 31 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo.

#### **Art.7 – Perdita della qualità**

La qualifica di associato si perde per decesso (per le persone fisiche), scioglimento od estinzione (per le persone giuridiche ed assimilate), recesso ed esclusione.

Il regolamento disciplina nel dettaglio la casistica in merito.

L'esclusione dalla carica di associato per indegnità (in quanto l'atteggiamento si ponga in contrasto con il dettato statutario o comunque con le finalità perseguite dall'Associazione) verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo e comunicata per iscritto all'associato decaduto.

#### **Art.8 – Diritti e doveri dei soci**

I soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale; i soci possono, inoltre, essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con un contributo in denaro.

La quota associativa ed il contributo a carico dei soci non hanno carattere patrimoniale e sono determinati dal Consiglio Direttivo. La quota associativa annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione.

La quota associativa deve essere versata entro il 30 Aprile o comunque entro la data dell'Assemblea indetta per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

Ogni socio ha il diritto:

- di partecipare alle assemblee con diritto di votare direttamente (solo se maggiorenni) o per delega;
- di parola;
- di formulare proposte e suggerimenti anche per iscritto;
- di accedere alle cariche associative;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione (fruizione della sede sociale ed utilizzo delle sue attrezzature) compatibilmente con le necessità organizzative della stessa;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Ogni socio è obbligato:

- ad osservare le norme del presente Statuto e le sue eventuali modifiche, i regolamenti e/o codici comportamentali interni nonché le deliberazioni adottate dagli organi di amministrazione;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione e conforme alle sue finalità;
- a versare annualmente, entro il 30 (trenta) aprile o comunque entro la data di convocazione dell'Assemblea di approvazione del Bilancio Consuntivo, la quota associativa approvata dal Consiglio Direttivo;
- a partecipare attivamente alla vita associativa e all'Assemblea;
- a giustificare l'impossibilità a partecipare all'Assemblea;

- a svolgere le attività preventivamente concordate.

Tutti i soci maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle cariche sociali.

### **TITOLO III**

#### **Art. 9 – Sostenitori esterni**

Possono inoltre partecipare alla vita associativa, in qualità di “sostenitori”, senza diritto di voto, anche tutte le persone fisiche che s’impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione, di cui all’art.3, TITOLO I, con vari livelli di coinvolgimento:

- a) operatori retribuiti;
- b) personale volontario;
- c) tirocinanti e stagisti;
- d) aspiranti soci;
- e) donatori;
- f) simpatizzanti.

Sono sostenitori esterni, senza diritto di voto, anche tutte le persone giuridiche e gli enti, che donando risorse economiche in genere s’impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione, di cui all’art.3, TITOLO I.

### **TITOLO IV**

#### **ORGANI**

#### **Art.10 – Organi**

Sono organi dell’Istituzione:

- il Consiglio Direttivo, del quale sono parte integrante il Presidente e il Vice Presidente;
- l’Assemblea.

Gli incarichi degli organi sopra descritti sono gratuiti.



Sono inoltre costituiti, secondo le modalità previste nel regolamento dell'Associazione, i seguenti organi di controllo e di garanzia:

- il Collegio dei Revisori
- il Collegio dei Proviviri

## **CAPO I - ASSEMBLEA**

### **Art.11 – Generalità**

L'Assemblea è l'organo deliberante principale dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci in regola con i pagamenti delle quote associative come determinate dal Consiglio Direttivo, conformemente a quanto previsto nel regolamento.

L'Assemblea costituisce luogo di confronto atto ad assicurare la corretta gestione dell'Associazione attraverso la partecipazione di tutti i soci ognuno dei quali ha il diritto ad un voto.

Delle decisioni assembleari deve essere data pubblicità ai soci mediante l'affissione all'albo della sede del relativo verbale secondo i tempi ed i modi stabiliti nel regolamento.

### **Art.12 – Competenze**

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- approvare il Bilancio Consuntivo e il Bilancio Preventivo;
- approvare il regolamento per il funzionamento dell'Associazione predisposto dal Consiglio Direttivo;
- eleggere e rinnovare i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti alla loro naturale scadenza od alla sostituzione in caso di dimissioni;
- eleggere i membri del Collegio dei Proviviri;
- deliberare in merito alle modifiche allo Statuto;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la destinazione dell'eventuale patrimonio residuo, secondo le modalità specificate nel successivo art. 30, TITOLO V dello Statuto. In

mancanza di associati iscritti, può essere lo stesso Presidente a provvedervi con suo motivato atto deliberativo;

- approvare e determinare annualmente le linee di sviluppo delle attività dell'Associazione;
- approvare la relazione annuale sulle attività;
- approvare i verbali delle proprie sedute;
- deliberare su quant'altro demandato ad essa per legge o per Statuto e su quanto le sarà sottoposto dal Consiglio Direttivo.

### **Art.13 – Convocazione**

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, secondo le modalità previste nel regolamento, almeno una volta all'anno in via ordinaria (entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale) e in qualunque momento in via straordinaria.

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata mediante comunicazione agli interessati, secondo le modalità previste dal regolamento.

Il Presidente può convocare l'Assemblea quando ne ravvisi la necessità o se la riunione è richiesta da almeno il trenta per cento degli associati con istanza scritta, fissando l'ordine del giorno. L'Assemblea sarà convocata nella sede dell'Associazione o dove il Consiglio Direttivo crede più opportuno, purché in Italia.

Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro associato con delega scritta, purché non consigliere né revisore.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

### **Art.14 – Deliberazioni**

L'Assemblea delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza dal Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, dall'associato presente più anziano in età.

Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed approvato dall'Assemblea secondo modalità stabilite dal regolamento.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, 3 (tre) scrutatori.

Il segretario verrà eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea. Qualora si rilevasse la necessità di istituire un segretario in forma stabile, la sua nomina avrà luogo secondo le modalità previste dal regolamento. Il Presidente verifica in via preliminare la validità dell'Assemblea, illustra l'ordine del giorno, dirige la discussione e controlla la stesura del verbale che sottoscrive unitamente al segretario.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno metà degli associati e le delibere siano prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione, ad almeno un'ora dalla prima, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione sono necessari i voti favorevoli degli associati secondo le percentuali previste dall'art. 21 del Codice Civile.

Per rinnovare gli organi dell'Associazione o sostituirli, si provvede con votazione a scrutinio segreto. In caso di parità di voti, segue il ballottaggio. Ciascun membro può essere rieletto più volte a qualsiasi carica rappresentativa.

## **CAPO II - CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **Art.15 – Composizione**

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione; è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea tra i soci, resta in carica per 3 (tre) anni a decorrere dalla data d'insediamento dell'organo ed i suoi membri sono rieleggibili.

Nel regolamento sono indicati i tempi e le modalità in relazione ai quali l'Assemblea stabilisce il numero dei suoi componenti.

Qualora, durante il mandato, venissero a mancare, per dimissioni o decesso, uno o più membri del Consiglio Direttivo, lo stesso coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati o eleggerne dei nuovi.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo s'insedia su convocazione del Presidente uscente.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei soci in regola con il versamento delle quote sociali e con le modalità stabilite nel regolamento.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.

#### **Art.16 – Sedute**

Il Consiglio Direttivo si raduna almeno due volte l'anno per la predisposizione del documento di programmazione economica e per l'approvazione del rendiconto economico; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente (o del Vice Presidente in caso di delega) sia per richiesta scritta e motivata di 1/3 (un terzo) dei Consiglieri; la richiesta dei Consiglieri deve essere indirizzata al Presidente dell'Associazione che provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo entro i termini e con le modalità stabilite nel regolamento.

Le sedute sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno 3 (tre) giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 (ventiquattro) ore prima delle sedute straordinarie.

Per la validità delle deliberazioni occorrono la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo può tenere le sue riunioni in audioconferenza e/o videoconferenza alle condizioni stabilite nel regolamento e dovrà darne atto nei relativi verbali.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano in età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, su appositi libri, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

#### **Art.17 – Poteri**

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea, senza limitazioni, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o solo parte dei suoi poteri ai propri membri. Questi, nell'ambito delle attribuzioni delegate, avranno la rappresentanza dell'Associazione. Per il conferimento delle deleghe esso delibererà con voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi membri. I Consiglieri Delegati non potranno accordare procure nell'ambito dei loro poteri se non su espressa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Tra le competenze spettanti al Consiglio Direttivo:

- la predisposizione degli atti da sottoporre all'Assemblea;
- l'elezione del Presidente dell'Associazione;
- la formalizzazione delle proposte per la gestione dell'Associazione;
- l'elaborazione del Bilancio Preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- l'elaborazione del Bilancio Consuntivo;
- l'elaborazione del programma di attività da realizzare;
- la predisposizione della determinazione della quota associativa annuale;
- l'elaborazione del regolamento per il funzionamento dell'Associazione e dell'attività lavorativa, culturale e sociale, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;
- l'ammissione dei nuovi soci
- la nomina, nel momento in cui l'attività associativa lo richieda, di un Direttore, scelto tra i soci iscritti.

Per la trattazione esaustiva dei compiti si rimanda all'elenco stilato nel regolamento.

#### **Art.18 – Durata e rinnovo del Consiglio Direttivo**

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dall'art.15, CAPO II, TITOLO III; entro tale data deve esserne predisposta ed effettuata la ricostituzione mediante convocazione dell'Assemblea e conseguente elezione dei componenti il nuovo organo di amministrazione.

La convocazione dell'Assemblea e le modalità di elezione dei nuovi amministratori sono stabilite nel regolamento.

#### **Art.19 – Decadenza e cessazione dei consiglieri**

In caso di dimissioni o cessazione dalla carica di uno dei componenti il Consiglio Direttivo lo stesso provvederà alla loro sostituzione per cooptazione secondo quanto previsto dall'art.15, CAPO II, TITOLO

IV. I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei consiglieri comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

#### **Art.20 – Deliberazioni del Consiglio Direttivo**

Le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche. Le votazioni relative a persone fisiche hanno sempre luogo a voto segreto.

In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.

Il segretario viene nominato ad inizio seduta tra i membri presenti e provvede alla stesura del verbale della seduta.

Il verbale della seduta è firmato dal segretario e dal Presidente dell'Associazione (o dal Vice Presidente in caso di sua assenza o dal Consigliere più anziano in età tra i presenti in caso di assenza di entrambi).

#### **Art.21 – Presidente e Vice Presidente del Consiglio Direttivo**

Al Presidente e al Vice Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

In caso di mancanza o d'impedimento del Presidente, tutte le di lui funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, da altro membro eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

### **CAPO III**

#### **Art. 22 – Il Tesoriere**

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di eleggere un Tesoriere. La carica di Tesoriere è incompatibile con la carica di Consigliere.

Il Tesoriere coadiuva l'operato del Presidente e ha i seguenti compiti:

1. predisporre lo schema del bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di novembre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di aprile;
2. tenere la contabilità dell'organizzazione;
3. provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

### **CAPO IV – ORGANIZZAZIONE**

#### **Art. 23 – Regolamenti interni e Struttura operativa**

Ai fini del funzionamento, potenziamento ed espansione l'Associazione potrà dotarsi di specifici regolamenti interni e potrà costituire una struttura operativa, che integrandosi con le cariche istituzionali, sarà organizzata da appositi regolamenti operativi e/o codici comportamentali interni.



I soci che ricoprono delle cariche istituzionali potranno ricoprire anche 1 (uno) o più ruoli operativi compatibilmente con gli impegni e previa delibera del Consiglio Direttivo.

## **CAPO V - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

### **Art.24 – Composizione e funzione**

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sulla regolarità formale e sostanziale di tutti gli atti di gestione amministrativa; accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme statutarie e di legge; esamina i bilanci e la loro correttezza, esprimendo su di essi un parere formale scritto (relazione da allegare al bilancio consuntivo), presentato all'Assemblea; accerta periodicamente la consistenza di cassa. Per l'assolvimento del proprio mandato i revisori hanno quindi libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'Associazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto e può essere revocato dall'Assemblea a maggioranza semplice: esso è costituito da 1 (uno) a 3 (tre) componenti, scelti tra persone di comprovata competenza, al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Esso rimane in carica per il periodo di 3 (tre) anni (a decorrere dal momento dell'elezione) ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Presidente deve essere iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti.

Le modalità di nomina dei revisori ed il funzionamento del collegio sono disciplinate dal regolamento dell'Associazione.

L'incarico di revisore è gratuito fatta eccezione per le spese direttamente sostenute per l'assolvimento dell'incarico.

## **CAPO VI - COLLEGIO PROBIVIRI**

### **Art.25 – Composizione e funzione**

Il Collegio dei Probiviri viene eletto, revocato o modificato dall'Assemblea (a maggioranza semplice) tra i soci e dura in carica 3 anni.

È composto da 3 (tre) soci eletti in assemblea.

L'incarico di Probiviro è incompatibile con la carica di Consigliere.

Nel caso in cui venga meno la completezza del Collegio, l'Assemblea provvederà ad integrarlo.

Il Collegio delibera con scrutinio palese previa audizione in contraddittorio tra le parti.

Le deliberazioni del Collegio sono scritte e motivate.

## **TITOLO V**

### **PATRIMONIO**

#### **Art.26 – Composizione**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti all'atto della costituzione ed in esso risultanti o che diverranno di sua proprietà.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a titolo di incremento del patrimonio;
- lasciti e donazioni con destinazione vincolata;
- sopravvivenze attive e non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

È comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.

L'Associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) rendite patrimoniali;
- b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- d) attività marginali di carattere commerciale e produttivo, manifestazioni, mostre e mercati artigianali;
- e) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
- f) finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, devono essere utilizzate in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con le linee programmatiche deliberate dall'Assemblea.

Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art.27 – Esercizio finanziario**

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Tesoriere predisponde il Bilancio Consuntivo che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 giugno di ogni anno.

Il rendiconto predisposto dal Consiglio Direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 (quindici) giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.

L'Assemblea può incaricare il Consiglio Direttivo di predisporre entro il 31 ottobre di ogni anno un Bilancio Preventivo che sarà comunque privo di valore autorizzatorio; anche in questo caso il documento di programmazione economica dovrà essere approvato dall'Assemblea entro il 31 dicembre.

Il Bilancio Preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 (quindici) giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.

È fatto assoluto divieto di distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto dell'art. 10 – comma 6 – del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

### **TITOLO VI**

#### **REVISIONE DELLO STATUTO**

#### **Art.28 – Modifica statuto**

Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **Art.29 - Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea straordinaria (art. 14, CAPO I, TITOLO III del presente Statuto) convocata con specifico ordine del giorno. In caso di mancanza di associati, provvede il Presidente con suo atto deliberativo.

L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e ne determinerà poteri e compensi, qualora designati fra i non associati.

Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

### **TITOLO VII**

#### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art.30 – Norme generali**

Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dal Codice Civile e alle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 4 dicembre 1997, n.460. Per gli aspetti organizzativi dell'Associazione, non ancora definiti nel presente Statuto, il Consiglio Direttivo provvederà ove necessario mediante appositi regolamenti e/o codici comportamentali.

In Originale Firmato: